



COMUNICATO UFFICIALE N. 1440 DEL 3 APRILE 2019 CORTE SPORTIVA D'APPELLO N. 19

Ricorso proposto dalla S.S.D. Virtus TSB 2012 Cassino avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale inflitti in relazione alla gara n. 1368 valevole per il Campionato di Serie A/2 M.

La Corte sportiva d'Appello

Presidente: Romagnoli
Componenti: Fagnoli, D'Andria
Relatore: Fagnoli

Visti i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo Nazionale in merito alla gara n. 1368, contenuti nel C.U. n.1121 del 15.01.2019 G.S.N. n.109, con i quali è stata disposta, a carico della ricorrente S.S.D. Virtus TSB 2012 Cassino un'ammenda di € 750,00 per *"il mancato corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento del palazzetto che impediva il raggiungimento del limite minimo di temperatura (art. 38,1c RG, rec.)"*, ed un'ammenda di € 1.500,00 per *"rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie, con recidiva specifica e diffida cronometro di gara (art. 40,1c RG, rec.)"*;

visto il referto arbitrale ed il relativo allegato, dove i direttori di gara segnalavano che *"per tutta la durata della gara la temperatura interna del campo di gioco non ha mai superato i 17°"*, e che *"in due situazioni durante i primi 20 minuti di gioco la sirena del cronometro di gara si accendeva emettendo il segnale acustico nel corso delle azioni con cronometro in movimento"*;

letto il reclamo con il quale si rilevava, quanto alla prima infrazione, la mancata rilevazione della temperatura durante la gara, in campo e presso l'impianto di riscaldamento, la mancata immediata contestazione della circostanza da parte degli arbitri ed il mancato tentativo di ovviare al problema; quanto invece alla seconda infrazione, si rappresentava come il suono percepito dagli arbitri fosse da ricondurre all'utilizzo di una tromba azionata in due sole occasioni da un tifoso presente sugli spalti, e la mancata immediata contestazione dell'episodio;

comparsa innanzi a questa Corte la società Virtus Cassino che, riportandosi al contenuto del reclamo, concludeva chiedendo l'annullamento delle sanzioni pecuniarie comminate dal Giudice Sportivo;

rilevato che, in merito alla prima infrazione contestata, non appare menzionato negli atti come i direttori di gara abbiano provveduto a rilevare la temperatura da loro certificata in referto, né risultano contestazioni specifiche avanzate dagli stessi arbitri prima o durante partita alla società ospitante sul presunto malfunzionamento della caldaia dell'impianto di gioco;

Segue C.U. n. 1440 del 3 aprile 2019 C.S.A. n. 19

considerato che, con riferimento alla seconda infrazione contestata, nel corso dell'istruttoria è emerso che in occasione di entrambi gli episodi i giocatori in campo hanno continuato regolarmente le azioni di gioco; analogamente il cronometro - il cui funzionamento era stato verificato prima dell'inizio della gara - non ha subito guasti o malfunzionamenti neppure in concomitanza delle due segnalazioni di che trattasi;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone non addebitarsi il relativo contributo

F.to Giuseppe Fagnoli
RELATORE

F.to Federico Romagnoli
PRESIDENTE

Roma, 3 aprile 2019

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE